

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

CAPO I

CONTRIBUTI, ASSISTENZA A PERSONE O NUCLEI IN GRAVE DISAGIO

ECONOMICO E SOCIALE

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell'art. 22 della Legge 412/91, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI

1. La Giunta comunale approva le relazioni programmatiche da parte dei competenti uffici comunali, che individuano i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di Sermoneta, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, di cui all'art. 13, comma 2°, della Legge 241/90.
2. La durata dei benefici deve essere commisurata al periodo di operatività del bilancio.

ART. 3

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le concessioni di cui al precedente art. 1 possono essere erogate a domanda degli interessati, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Ente.

ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

ART. 4

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini, residenti nel territorio comunale, che ricorrono nelle tabelle A) e B):

TABELLA A - MINIMO VITALE

Numero dei componenti del nucleo familiare	Parametri	Fascia di reddito
1	100	£. 8.411.600
2	165	£. 13.879.140
3	212	£. 17.832.592
4	253	£. 21.281.348
5	295	£. 24.814.220
6	334	£. 28.094.774
7	373	£. 31.375.268

TABELLA B - FASCE DI REDDITO PER PARTECIPAZIONE COSTO DEL SERVIZIO

Numero componenti famiglia	Parametri	Fascia A esente	Fascia B 10%	Fascia C 20%	Fascia D 35%	Fascia E 50%	Fascia F 70%
1	100	£. 8.411.600	£. 10.514.500	£. 12.617.400	£. 14.720.300	£. 16.823.200	£. 18.926.100
2	165	£. 13.879.140	£. 17.348.925	£. 20.818.710	£. 24.288.495	£. 27.758.280	£. 31.228.065
3	212	£. 17.832.592	£. 22.290.740	£. 26.748.888	£. 31.922.022	£. 35.665.184	£. 40.123.332
4	253	£. 21.281.348	£. 26.601.685	£. 31.922.022	£. 37.242.359	£. 42.562.696	£. 47.883.033
5	295	£. 24.814.220	£. 31.017.775	£. 37.221.330	£. 43.424.885	£. 49.628.400	£. 55.831.995
6	334	£. 28.094.744	£. 35.118.430	£. 42.142.116	£. 49.165.802	£. 56.189.488	£.
7	373	£. 31.375.268	£. 39.219.085	£. 47.062.902	£. 54.906.719	£. 62.750.536	£.

Nella quantificazione del reddito familiare vanno compresi, oltre agli stipendi, le pensioni, le indennità, gli assegni di accompagnamento, gli emolumenti fissi, usufrutti, affitto, etc., i redditi derivanti da proprietà immobiliari e mobiliari, tramite accertamento da acquisire presso gli uffici competenti. I redditi del coniuge che non risulti separato a seguito di procedimento giudiziario, vanno preventivamente calcolati nel reddito di riferimento così come i cespiti spettanti a figli minorenni conviventi.

ART. 5

FORME DI INTERVENTO

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

- a) assistenza economica continuativa e ordinaria;
- b) assistenza economica straordinaria;
- c) assistenza economica continuativa finalizzata;
- d) forme di intervento concernenti l'assistenza domiciliare;
- e) forme di intervento concernenti un contributo economico per minori, disabili e anziani ospiti di servizi residenziali e non.

ART. 6

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA E ORDINARIA

L'assistenza economica continuativa consiste in un mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dai competenti uffici comunali e approvato dalla Giunta comunale e contenente:

- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
- durata dell'intervento e fine della prestazione;
- ammontare della somma mensile da erogare;
- verifica dell'evoluzione socioeconomica del progetto.

Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari (si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o dagli affiliati, fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more-uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza).

Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità purché sia istituita la convivenza che deve risultare anagraficamente, che sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che abbia carattere di stabilità) o le persone sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello indicato nella tabella A dell'art.4.

Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunga il minimo vitale, di cui all'art.4 Tabella A calcolato al netto del canone mensile d'affitto, nonché tenendo conto di eventuali oneri derivanti da spese documentate per bisogni particolari derivanti da malattie o handicap, cui non si possa far fronte con il ricorso a strutture pubbliche.

Il contributo mensile da erogare non potrà superare la somma della pensione sociale.

Verrà stabilita la somma da erogare, in accordo con gli uffici dei Servizi Sociali e con approvazione finale della Giunta Comunale, compatibilmente alle disponibilità di Bilancio.

ART. 7

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una-tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il ménage familiare quali ad esempio le spese eccezionali per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venir meno di un coniuge per morte, abbandono, carcere, ecc..

Il reddito si considera insufficiente, quando non raggiunga il minimo vitale identificato nella Tabella A art. 4.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario, non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo.

La Giunta Comunale, può deliberare, secondo i casi, in sostituzione di interventi di carattere economico, altre forme indirette di aiuto:

abbonamento trasporto scuolabus 3 mesi rinnovabili, accesso gratuito mense scolastiche, attività ludico - ricreative, libri di testo per scuole medie inferiori, medie superiori ed università, partecipazione a colonie estive, esenzione o riduzione dei tributi comunali, sempre in osservanza dell'art.13 comma 2 della L. 241/90 e beni di prima necessità.

Il contributo economico non potrà essere richiesto più di una volta all'anno e non potrà superare la somma di £. 600.000.

In caso di particolare gravità il contributo, previa relazione dell'Assistente Sociale e parere favorevole della Commissione Servizi Sociali, potrà essere rideterminato fino ad un massimo di £. 1.000.000.

I casi verranno valutati di volta in volta e l'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti si terrà conto delle situazioni più a rischio di emarginazione e più disagiate, in base alle relazioni redatte dall'ufficio preposto.

ART. 8

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA FINALIZZATA

L'assistenza economica continuativa e finalizzata consiste nell'intervento a favore di soggetti e/o nuclei familiari, il cui progetto, allo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento

rendendolo partecipe dell'azione di recupero, prevede e definisce delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere e che possono concretizzarsi nella messa a disposizione, se in condizioni fisiche che lo consentono, del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione comunale sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nel precedente art. 4 sia inferiore al minimo vitale.

- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, museo et similia, ecc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili e anziani;
- servizio di homemaker piccoli lavori di manutenzione domestica, ecc.).

Ogni anno la G.C. adoterà un progetto (ore mensili, costo orario e settore da impiegare) in base alle domande pervenute presso l'ufficio sociale.

I servizi sociali ogni bimestre, relazionano l'andamento del progetto e potranno aggiungere o togliere ore all'assistito, sempre nel tetto massimo dalle ore mensili.

L'amministrazione Comunale si farà carico inoltre della assicurazione INAIL per ogni assistito, attrezzatura e vestiario.

La G.C., nella determinazione della misura del contributo continuativo, terrà conto delle prestazioni lavorative aumentando l'importo dell'intervento rispetto alla misura degli interventi continuativi non finalizzati, compatibilmente alle disponibilità di Bilancio.

ART. 9

ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI, HANDICAPPATI ED ANZIANI

A) Il Comune svolge tramite convenzione con cooperative sociali, un servizio di assistenza in favore di anziani e minori a rischio di emarginazione o inseriti in nuclei familiari problematici, portatori da handicap fisici o psicomotori, in attuazione del D.P.R. 616/76.

B) Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:

- cura dei minori integrativa o sostitutiva dei genitori impossibilitati a provvedervi;
- aiuto nel lavoro domestico (pulizia ambienti, acquisto generi di prima necessità);
- cura della persona;
- preparazione di pasti caldi e di eventuale consegna a domicilio di pasti pronti;
- servizio di compagnia;
- servizio di vigilanza telefonica per anziani in particolari condizioni psicofisiche;
- accompagnamento degli anziani, handicappati e minori in caso di necessità presso presidi sanitari;
- promozione della partecipazione ad attività socio - ricreativo - culturale dei centri sociali e ad ogni altra attività esterna.

Il servizio viene svolto da operatori in possesso di attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corso legalmente riconosciuto.

C) Ai servizi domiciliari possono accedere i cittadini rientranti nelle categorie di cui alla lettera A) secondo le seguenti priorità:

- anziani malati o comunque non autosufficienti che vivono soli o in contesto familiare che non può offrire loro un sia pur limitato sostegno, minori o portatori di handicaps gravi o medi viventi in un contesto familiare in grado di fornire loro un parziale sostegno morale e/o economico;
- anziani parzialmente autosufficienti che vivono soli o in contesto familiare che per soli motivi economico - sociali non possa fornire loro adeguato sostegno, minori o portatori di handicaps medi viventi in un contesto familiare in grado di fornire loro un parziale sostegno morale e/o economico;
- minori, handicappati ed anziani che, pur in presenza di sufficienti risorse economiche e sostegno familiare, presentino altre particolari situazioni che richiedano comunque l'intervento dei servizi domiciliari.

D) Le contribuzioni a carico dell'utente saranno pertanto proporzionali al reddito del singolo o del nucleo familiare e sulla base del costo del servizio.

E) Il costo percentuale di partecipazione all'assistenza domiciliare è indicato nel precedente art. 4 Tabella B.

Se la prestazione domiciliare sarà effettuata contemporaneamente a più componenti dello stesso nucleo il costo orario sarà ridotto del 30%.

Per casi eccezionali e su parere della Commissione Servizi Sociali potrà essere concessa deroga criteri di contribuzione su riportati.

Le ore di assistenza domiciliare concesse all'utenza non potranno superare le 9 ore settimanali, solo in casi particolari e per motivate esigenze certificate dall'Assistente Sociale il tetto potrà essere elevato a 12 ore settimanali

In caso di mancato versamento del contributo entro i trenta giorni successivi all'espletamento del servizio domiciliare, le prestazioni saranno sospese.

F) L'orario di svolgimento del servizio di assistenza domiciliare, è di massima compreso fra le ore 08.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali; eventuali deroghe, su parere dell'Assistente Sociale, dovranno essere approvate dalla Commissione Servizi Sociali.

G) Ogni anno verrà inviata alla Commissione Servizi Sociali apposita relazione dall'Ufficio Sociale avente per oggetto lo svolgimento dei servizi domiciliari.

ART. 10

CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI, DISABILI ED ANZIANI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Qualora non fosse possibile attivare nessuno degli interventi di cui agli articoli precedenti e pertanto non si riesce a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare si farà ricorso al suo collocamento in strutture residenziali.

Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto alla loro condizione socioeconomica come indicato nel precedente art. 4.

In caso di totale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione comunale che coprirà la spesa totale e introiterà i cespiti del ricoverato riservando allo stesso una quota pari al 15% per spese personali, garantendogli comunque una somma minima mensile di £ 200.000 aggiornabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (vedi RSA), compatibilmente alle disponibilità del Bilancio.

ART. 11

PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI ORDINARI, STRAORDINARI, PER STRUTTURE RESIDENZIALI, ASSISTENZA DOMICILIARE ED ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA.

La richiesta per l'ammissione ai contributi o assistenza, deve essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali, con apposito modulo predisposto dall'Ufficio Comunale competente, compilato con l'aiuto di un operatore, conformemente al presente regolamento. (Per i contributi ordinari continuativi e finalizzati, le domande dovranno pervenire entro il 30 Giugno, per l'anno 1999 la scadenza sarà posticipata al 30 Novembre).

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate.

ART. 12

ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

La comunicazione agli istanti, dell'esito della pratica dovrà avvenire entro e non oltre 30 gg. dalla data di inoltro dell'istruttoria stessa.

L'istruttoria delle domande verrà curata dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali che valuterà la richiesta e, compatibilmente con le risorse economiche, formulerà il progetto di intervento che verrà proposto alla Giunta Comunale per la formalizzazione. L'A.C. si riserva, in caso di dubbi sulla veridicità della autocertificazione, gli accertamenti.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data di esecutività della deliberazione di G.C. ed avrà la durata prevista nel progetto individuale e potrà essere interrotto in qualunque momento, qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

ART. 13

AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C.P.

CAPO II

NORME GENERALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E VANTAGGI

ECONOMICI A ENTI – ASSOCIAZIONI – COMITATI E FONDAZIONI

Abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16/12/2013